

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1341</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDORO, FRASCA, CRESCO, FERRARI MARTE**

*Presentata il 5 aprile 1977*

**Modifica all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Noi tutti auspichiamo la creazione di un compiuto sistema sanitario che privilegi, rispetto all'indennizzo, la prevenzione dei rischi da lavoro, in correlazione con la messa a punto di idonei strumenti di intervento ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori.

Nell'attesa, un valido contributo all'opera di prevenzione dei rischi in parola può essere portato fin da ora dalla denuncia di infortunio (o di malattia professionale) che il datore di lavoro è tenuto a presentare all'INAIL, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico approvato del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La denuncia, infatti, nell'assolvere — come è doveroso — alle finalità assicurative sue proprie — potrebbe rivelarsi un prezioso strumento di conoscenza delle cause e circostanze dell'infortunio — o della malattia professionale — soprattutto in relazione a quello che è il grado di adeguatezza delle misure di igiene e sicurezza del lavoro nelle singole aziende.

In questo modo, da un lato potrebbero essere meglio valutate le eventuali responsabilità del datore di lavoro (in vista, so-

prattutto, della richiesta di inchiesta pretorile da parte dell'INAIL), dall'altro potrebbero essere acquisiti dati estremamente significativi sui rischi del lavoro, da elaborare, poi, tramite l'apposito Centro (CIDI) già messo a punto dall'INAIL.

Già oggi, del resto, l'articolo 53 del testo unico prevede l'indicazione nella denuncia delle predette cause e circostanze ed in concreto il relativo modello — predisposto dall'INAIL — può essere ulteriormente perfezionato in modo da renderlo meglio aderente a siffatte finalità conoscitive.

In effetti, però, il vigente meccanismo di denuncia, pur se perfezionato attraverso la fattiva collaborazione degli istituti di patronato, non si sottrae ad un vizio di impostazione — e cioè l'essere di esclusiva competenza del datore di lavoro — che rende non del tutto convincenti le informazioni acquisite per il suo tramite.

Il lavoratore, infatti, resta sistematicamente escluso dalla denuncia e ciò è particolarmente grave sia per quanto attiene ai dati immediatamente rilevanti per la liquidazione delle prestazioni sia per quanto

riguarda le informazioni relative alla efficienza delle misure di igiene e prevenzione.

Si crea una situazione, in altri termini, di impossibilità per il lavoratore e per i suoi rappresentanti sindacali di poter svolgere un effettivo controllo sul contenuto della denuncia in parola.

La soluzione ottimale del problema sarebbe senz'altro quella di far partecipare il lavoratore — o suoi delegati — alla compilazione della denuncia. Ci rendiamo conto, però, che almeno fino a quando non saranno effettivamente realizzate strutture sindacali di controllo — sui luoghi di lavoro — delle condizioni di igiene e sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, siffatta soluzione oltreché rendere laboriosa la denuncia medesima, appesantendone i tempi doverosamente brevi, rischierebbe di coinvolgere il lavoratore ben al di là di quello che potrebbe essergli consentito — specialmente all'indomani di un incidente — dalle esistenti strutture sindacali di supporto tecnico.

Un primo passo, quindi, verso una maggiore partecipazione dei lavoratori e, al tempo stesso, verso la creazione di un efficace « deterrente » nei confronti di quei datori di lavoro che intendessero presentare una visione deformata delle cause e circostanze dell'infortunio può essere rappresentato dall'invio all'infortunato o ai suoi superstiti (ovvero a loro rappresentanti sindacali) di una copia della denuncia di infortunio, compilata nei modi consueti.

L'infortunato o i superstiti, così, avrebbero modo di verificare, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale, l'esattezza di quanto riportato nella denuncia, adottando poi i conseguenti comportamenti.

In tal modo il diritto già riconosciuto, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, a ciascun lavoratore di chiedere la predetta verifica perderebbe il carattere episodico, legato ai peculiari rapporti lavoratore-datore di lavoro, per assumere ben maggiore consistenza proprio tramite la previsione di un obbligo generale di comunicazione a carico del datore di lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è inserito, dopo il penultimo, il seguente comma:

« Copia della denuncia effettuata ai sensi dei precedenti commi deve essere trasmessa, entro tre giorni dall'effettuazione della denuncia medesima, al lavoratore per il quale la denuncia viene presentata ovvero, in caso di morte di quest'ultimo, ai superstiti di cui all'articolo 85 del presente titolo. La copia della denuncia può essere altresì trasmessa all'organizzazione sindacale all'uopo preventivamente designata dal lavoratore ».

L'ultimo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

« I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000 ».